



**Newsletter di
informazione
sulla sicurezza
sul lavoro**

05_2013

Legge n°98 del 9 agosto 2013 di conversione D.L. n° 69 del 21 giugno 2013 “Decreto del Fare”

E' stata pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 la Legge n° 98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. n° 69 del 21 giugno 2013, entrata in vigore il 21 agosto 2013, contenente diverse disposizioni in materia di adempimenti e semplificazione relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito riportiamo alcune delle modifiche introdotte dalla Legge 98/13 al D.Lgs. 81/08 e ad altre normative riguardanti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Edilizia e cantieri

Modifiche all'art. 88 del D.Lgs. 81/08 sul campo di applicazione del Capo I Titolo IV “Cantieri temporanei e mobili”

Il Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” vede la modifica della lettera g-bis) del comma 2 dell'art. 88 “Campo di applicazione”.

Infatti, tra le attività escluse dall'applicazione del Capo in questione, ai sensi della nuova lettera g-bis), vanno ad aggiungersi:

i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongono i lavoratori ai rischi di cui all'Allegato XI del D.Lgs. 81/08 “Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

La modifica dell'art. 88 si completa con l'aggiunta del comma 2-bis che prevede l'applicabilità delle disposizioni del titolo IV a agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e

alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività che saranno oggetto di un Decreto Interministeriale da adottarsi entro il 31 dicembre 2013.

Modelli semplificati per la redazione del POS, del PSC e del Fascicolo dell'opera

L'aggiunta dell'art. 104-bis al Capo I Titolo IV del D.Lgs. 81/08 prevede che apposito Decreto Ministeriali, con l'intesa della Conferenza permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro, individui modelli semplificati per la redazione del POS, del PSC e del Fascicolo dell'opera. Della semplificazione dei modelli per la redazione del PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo che sostituisce il POS negli appalti pubblici), si occupa, invece, il comma 4 dell'art. 32 della Legge 98/13 che aggiunge il comma 2-bis all'art. 131 del D.Lgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici". Anche per l'elaborazione di questo Piano la legge di conversione prevede l'utilizzo di modelli semplificati, che saranno individuati con decreto dei Ministeri competenti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni.

Attrezzature di lavoro

Semplificato il regime delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

I termini concessi all'INAIL per eseguire la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII al D.Lgs. 81/08 sono ridotti da 60 a 45 giorni a seguito della modifica

apportata dalla Legge 98/13 all'art. 71 comma 11 del citato D.Lgs.

Il datore di lavoro deve effettuare la richiesta di prima verifica all'INAIL territorialmente competente e potrà rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati alla verifica nel caso l'INAIL comunichi l'impossibilità di effettuare la verifica stessa e comunque una volta trascorsi 45 giorni dalla richiesta di verifica.

E' importante sottolineare inoltre che, sempre ai sensi delle modifiche introdotte all'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08, l'INAIL, le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta di verifica, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.

La procedura delle verifiche delle attrezzature di lavoro successive alla prima, viene semplificata rispetto a quella in vigore, in quanto il datore di lavoro, per l'effettuazione di tali verifiche, potrà scegliere liberamente se avvalersi di soggetti pubblici o dei soggetti privati abilitati, mentre in precedenza poteva avvalersi dei soggetti privati soltanto trascorsi 30 giorni dalla richiesta di verifica alle ASL.

L'abilitazione all'uso delle macchine agricole e il loro "collaudo"

È differito al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli e forestali, fatte salve le procedure sull'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori e la durata, gli indirizzi e i

requisiti minimi di validità della formazione. E' quanto dispone l'art. 45-bis della L. 98/13 che modifica inoltre l'art.73 del D.Lgs. 81/08, integrandone il comma 5, del quale si riporta la nuova stesura con in grassetto la modifica: "In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni... sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione **e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione**".

Sempre a proposito di macchine agricole, l'art. 45 della L. 98/13 integra il comma 2 dell'art.107 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada", del quale si riporta la nuova stesura con in grassetto la modifica: "L'accertamento (dei requisiti di idoneità) ... ha luogo mediante visita e prova - da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione civile e trasporti in concessione), secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i ministri dell'Agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del ministro dell'Ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore - **o da parte di strutture o Enti aventi i requisiti stabiliti con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali**".

Denuncia degli infortuni sul lavoro

La comunicazione unificata da parte dell'INAIL verso le PP.AA.

Il Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 1124/65, deve trasmettere, per raccomandata con ricevuta di ritorno, la denuncia di infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 81/08, Decreto che prevede la definizione delle regole tecniche per realizzazione e funzionamento del SINP "Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro", l'art. 54 sarà abrogato e a tale adempimento provvederà l'INAIL.

Infatti, il Datore di Lavoro deve effettuare la denuncia di infortunio anche all'INAIL, dal 1° luglio obbligatoriamente per via telematica, e quest'ultima, ai sensi della modifica introdotta dalla L. 98/13 al comma 1 dell'art. 56 del D.P.R. 1124/65, a decorrere dal 1° gennaio 2014, trasmetterà telematicamente, mediante il SINP, alle Autorità di pubblica sicurezza, alle ASL, alle Autorità portuali, marittime e consolari, alle Direzioni Territoriali del Lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni.

Verrà così soddisfatta l'esigenza di una maggiore celerità di invio delle denunce e attuato il principio dell'unificazione delle comunicazioni di cittadini e imprese verso la Pubblica Amministrazione.